



Erba, 13 gennaio 2021

Circolare	
N. 2	Obbligo vaccinale per i cinquantenni, estensione dei casi di possesso obbligatorio del Green Pass e sanzioni amministrative
Per info:	✉ reddito@studiocadi.it +39 031 5478018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

Il nuovo Decreto prevede:

- a partire dall'8 gennaio 2022, l'obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell'Ue e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022;
- a partire dal 15 febbraio 2022, l'obbligo dei lavoratori cinquantenni o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022 di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

La norma è in vigore dall'8 gennaio 2022 e produrrà i suoi effetti sino al 15 giugno 2022, salvo successive proroghe.

OBBLIGO PER I CINQUANTENNI DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

L'articolo 1 del DL n. 1/2022 aggiunge il nuovo articolo 4-quinquies al DL n. 44/2021, con il quale viene disposto che, a partire dal 15 febbraio 2022, per poter accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green Pass "rafforzato"), tutti i lavoratori privati che hanno compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

Soggetti adibiti alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19

La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi, da effettuarsi con le modalità indicate nell'articolo 9, comma 10 del DL n. 52/2021, è demandata ai rispettivi datori di lavoro, pubblici e privati mediante l'utilizzo dell'applicazione Verifica C19.

Conseguenze per il mancato possesso del green pass

I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:

- senza conseguenze disciplinari;
- con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sanzioni amministrative per il lavoratore

A carico del lavoratore che non posseda o non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata
Corso XXV Aprile, 74/B 22036 Erba (CO)
tel e fax 0315478018

l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti Il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE PER CINQUANTENNI

In caso di violazione dell'obbligo vaccinale previsto per i cittadini che hanno compiuto i 50 anni di età (o che li compiono dopo l'8 gennaio 2022) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro nei seguenti casi:

- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021.

UTILIZZO DEL GREEN PASS (BASE E/O RAFFORZATO) E QUARANTENA PRECAUZIONALE

Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all'utilizzo del green pass base (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Il green pass rafforzato sarà necessario:

da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività:

- alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere;
- convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
- mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale

Il green pass base sarà necessario:

da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:

- servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.)
- colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori;

da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:

- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm di prossima emanazione)

Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l'app Verifica C19.

Restando a disposizione per ogni chiarimento al riguardo, porgiamo i più cordiali saluti.

Ricordiamo che tutte le nostre circolari sono presenti nell'area circolari del sito al seguente link:

<https://www.studiocadi.it/circolari>